



REPERTORIO N. 34.548

RACCOLTA N. 24.782

VERBALE DI ASSEMBLEA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA "FONDAZIONE EPILESSIA LICE - ONLUS"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2020 (duemilaventini), il giorno 19 (diciannove), del mese di ottobre in Roma, nel mio studio in via Pietro Cossa, numero 13, alle ore 15,30 (quindici e trenta minuti).

Innanzi a me dott. Carlo GADDI, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è presente:

- Dott. BIANCHI Amedeo, nato a Roma (RM), il 6 ottobre 1950, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della "FONDAZIONE EPILESSIA LICE - ONLUS", con sede in Latina (LT), in Via Tucci, numero 40, Codice Fiscale numero: 97609380585, Partiva Iva numero: 02724180597, iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus presso la Direzione Regionale Lazio al numero 6029/2010 in data 29 giugno 2010 e presso la Prefettura di Latina al numero 7317 del 30 dicembre 2014 del Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche, in virtù dei poteri spettantigli per legge e per statuto.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella suddetta qualità, assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 7 (sette) del vigente Statuto, e dichiara e dà atto che è qui riunita, in presenza in parte e in audio/videoconferenza per altra parte, ai sensi dell'articolo 6 (sei) del vigente Statuto, l'assemblea del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE EPILESSIA LICE - ONLUS, regolarmente convocata a norma di legge per questo giorno, luogo ed ora a mezzo posta elettronica inviata a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, attualmente in carica, e precisamente:

1. Dr. BIANCHI Amedeo, come sopra comparso - Presidente;
2. Dr. MECARELLI Oriano, nato a Monte Roberto (AN), il 15 luglio 1953, codice fiscale: MCR RNO 53L15 F600E - Consigliere;
3. D.sa TASSI Laura, nata a Milano (MI), l'11 agosto 1963, codice fiscale: TSS LRA 63M51 F205X - Consigliere;
4. Dr. GALIMBERTI Carlo Andrea, nato a Novi Ligure (AL), il 16 luglio 1956, codice fiscale: GLM CLN 56L16 F965R - Consigliere;
5. Dr. CAPOVILLA Giuseppe, nato a Crotone (KR), il 31 agosto 1953, codice fiscale: CPV GPP 53M31 D122X - Consigliere;
6. D.sa LA NEVE Angela, nata a Taranto (TA), il 15 agosto 1958, codice fiscale: LNV NGL 58M55 L049E - Consigliere;
7. Dr. D'ORSI Giuseppe, nato a San Severo (FG), il 13

Registrato a Roma 2
il 20/10/2020
N. 26964
Serie 1/T

dicembre 1972, codice fiscale: DRS GPP 72T13 I158D -

Consigliere;

per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del testo di un nuovo Statuto conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. del 3/7/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

2. Trasferimento dell'indirizzo della sede della Fondazione in Latina da Via Tucci, 40 a Viale Petrarca, 38.

3. Varie ed eventuali

All'uopo il componente mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e aderendo alla richiesta fattami, io Notaio constato quanto segue.

Il Presidente dà atto che il Consiglio è regolarmente riunito essendo presenti in proprio e collegati in audio/videoconferenza sei consiglieri su sette, essendo assente CAPOVILLA Giuseppe. Il Presidente attesta che è assicurata a tutti la possibilità di intervenire e partecipare agli eventi in tempo reale e, pertanto, atta a deliberare le modifiche allo Statuto di cui all'Ordine del giorno.

A questo punto il Presidente premette che:

a) la FONDAZIONE EPILESSIA LICE - ONLUS è stata costituita dai signori Beghi Ettore, Capovilla Giuseppe e Mecarelli Oriano, con atto a rogito del Notaio Antonino d'Agostino di Roma in data 26 febbraio 2010, repertorio numero 679130, raccolta numero 31790 (registrato a Roma 3 il 4 marzo 2010 al n.7761 serie 1T); in detto atto venivano identificati quali altri soci fondatori, oltre ai suddetti, i signori: AGUGLIA Umberto, nato a Reggio di Calabria (RC), il 3 luglio 1954, codice fiscale: GGL MRT 54L03 H224L; FRANZIONE Stefano, nato a Borgosesia (VC), il 26 marzo 1963, codice fiscale: FRN SFN 63C26 B041K; MUSCAS Gian Carlo, nato a Castelfiorentino (FI), il 16 giugno 1956, codice fiscale: MSC GCR 56H16 C101T; PRUNA Dario, nato a Cagliari (CA), il 17 gennaio 1957, codice fiscale: PRN DRA 57A17 B354I; ROMEO Antonino, nato a Castelvetro (TP), il 15 maggio 1952, codice fiscale: RMO NNN 52E15 C286P; SOFIA Vito, nato a Palermo (PA), il 26 luglio 1955, codice fiscale: SFO VTI 55L26 G273F; GAMBARDELLA Antonio, nato a Nicastro (CZ), il primo giugno 1960, codice fiscale: GMB NTN 60H01 F888U; LA VEVE Angela, nata a Taranto (TA), il 15 agosto 1958, codice fiscale: LNV NGL 58M55 L049E;

Il patrimonio della Fondazione è attualmente di euro 30.000 (trentamila);

Per lettera del 29 giugno 2010 protocollo n.CCR/ac/onlus 2010/60293 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, ha attestato l'iscrizione all'anagrafe unica delle Onlus;



d) con verbale a mio rogito in data 26 giugno 2012, repertorio numero 20498, raccolta numero 15070 (registrato a Roma 2 il 2 luglio 2012 n. 14152 serie 1T) il Presidente Vigevano Federico richiedeva il deposito dello Statuto della Fondazione aggiornato anche con la nuova sede di Latina (LT), in Via Tucci, numero 40;

e) con verbale a mio rogito in data 28 novembre 2013, repertorio numero 23005, raccolta numero 16858 (registrato a Roma 2 il 4 dicembre 2013 n. 29340 serie 1T) l'assemblea del Consiglio di Amministrazione ratificava il trasferimento della sede della Fondazione da Roma (RM), in Via Nizza, numero 45 a Latina (LT), in Via Tucci, numero 40, variava la denominazione in FONDAZIONE EPILESSIA LICE - ONLUS ed approvava le modifiche agli articoli 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette) ed 8 (otto) dello Statuto;

f) il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previa ponderata riflessione, ritiene opportuno trasferire l'indirizzo della sede legale in Latina da Via Tucci, numero 40 a Viale Petrarca, numero 38;

g) il Decreto Legislativo numero 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) ha previsto l'obbligatorietà per le Fondazioni Onlus di adeguare lo Statuto alle disposizioni legislative, al fine dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore e del riconoscimento come ETS;

h) è, pertanto, opportuno rivedere lo Statuto in relazione ai principi espressi dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, cosicchè la FONDAZIONE EPILESSIA LICE - ONLUS, ai sensi del suddetto decreto, assumerà la denominazione "FONDAZIONE EPILESSIA LICE - ETS" e sarà iscritta nel RUNTS non appena verrà istituito.

Tutto ciò premesso il Presidente espone all'assemblea che è chiamata ad approvare un nuovo testo dello Statuto, adeguato con tutti i requisiti formali previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e dichiara aperto il dibattito sulle modifiche statutarie proposte e sulla nuova versione di Statuto riformulato in conformità a quanto previsto dalla suddetta normativa.

Il Presidente, accertati i risultati della votazione, attesta che l'assemblea, col voto favorevole espresso da tutti gli intervenuti e, quindi, all'unanimità

delibera

1) il trasferimento dell'indirizzo della sede legale della Fondazione in Latina da Via Tucci, numero 40 a Viale Petrarca, numero 38;

2) la riformulazione dello Statuto, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni;

3) l'adozione del nuovo testo aggiornato e l'approvazione di ogni suo articolo.

Il Presidente, preso atto del voto favorevole di tutti gli

intervenuti e della conseguente delibera favorevole alle predette modifiche statutarie, dà atto e mi chiede di far constare che la FONDAZIONE EPILESSIA LICE - ONLUS prosegue con lo Statuto nel nuovo testo rielaborato con le modifiche sopra approvate che, omessane la lettura per espressa dispensa del comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Non essendovi null'altro da deliberare e non chiedendo nessuno la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea del Consiglio di Amministrazione alle ore 16,00 (sedici).

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto scritto con mezzi meccanici e a mano da persona di mia fiducia a norma di legge, e da me Notaio completato, del quale ho dato lettura al comparente, il quale dietro mia domanda lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive come per legge alle ore 16,00 (sedici). Consta di due fogli di cui occupa pagine intere sette e fin qui della presente.

F.to Amedeo BIANCHI
Carlo GADDI Notaio



DI STATUTO

STATUTO

Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Articolo 1) Costituzione, Denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE EPILESSIA LICE - Ente del Terzo Settore" (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, "FONDAZIONE EPILESSIA LICE - ETS" (d'ora innanzi, la "Fondazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi lo "Statuto"), dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

1.3. La Fondazione indica gli estremi d'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Latina (LT).

2.2. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3) Scopo e Finalità

3.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si ispira ai principi del Terzo Settore. Essa si conforma al modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs.117/2017) e dal Codice Civile.

3.2. La Fondazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si rivolge al mondo medico-scientifico.

3.3. Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione:


- si propone il sostegno, sulla base del parere vincolante dello apposito Comitato tecnico-scientifico, alla ricerca medico-scientifica sulle patologie dell'epilessia e sull'insieme delle malattie inerenti, compiuta da Enti, Enti del Terzo Settore, Istituti e Ricercatori;

- si impegna, quindi, nel sostegno di ogni aspetto delle attività di ricerca medico-scientifica nei suddetti settori, gestendo finanziamenti da assegnare a tale scopo, anche sotto forma di borse di studio;

- promuove intese e convenzioni con Enti, Enti del Terzo Settore, Istituti, Organizzazioni e Ricercatori e manterrà contatti e collaborazioni con Enti, Istituti, Associazioni, organismi e società aventi scopi similari ai propri.

Articolo 4) Oggetto

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, della seguente attività di interesse generale, prevista dall'art. 5, comma 1, lettera h) del CTS (Codice Terzo Settore) e segnatamente la ricerca scientifica nel settore dell'epilessia di particolare interesse sociale.



Guido Brachi

4.2. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo vero oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art.6, comma 1, CTS.

Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6) Durata

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II - Patrimonio ed entrate

Articolo 7) Patrimonio

7.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle risorse finora apportate, il cui complessivo valore è di euro 30.000 (trentamila).

7.2. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 8) Entrate

8.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificatamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificatamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i crediti derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati; ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificatamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione



di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS, nel rispetto delle vigenti normative.

9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non è redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale, se il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, diminuito di un punto percentuale.

Articolo 10) Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1. Salvo quanto sopra prescritto a proposito di finanziamenti, qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante o da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come titolarità del partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 11) Salvaguardia del patrimonio

11.1. Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

11.2. Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Articolo 12) Divieto di Distribuzione

12.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a



[Handwritten signature]

fondatori, associati, lavoratori, e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 13) Patrimoni destinati ad uno specifico affare

13.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447 - bis e segg. c.c..

Titolo III - Sistema di Governance

Articolo 14) Organi

14.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi il Presidente);
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Comitato Tecnico-Scientifico (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione);
- e) il Comitato d'Onore (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione);
- f) il Segretario Generale.

Sezione I - Consiglio di Amministrazione

Articolo 15) Competenze del Consiglio di Amministrazione

15.1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

15.2. Al Consiglio di Amministrazione compete di:

- a) nominare, anche al di fuori dei suoi membri, il Presidente e ne dispone la revoca. Il Presidente diviene di diritto membro del Consiglio di Amministrazione;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno il Comitato d'Onore e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri, in presenza di giusta causa;
- d) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;
- f) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- g) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno e quando particolari esigenze lo richiedano entro il 30 (trenta) giugno;
- h) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- i) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- l) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo



scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
m) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'Organo Amministrativo della Fondazione.

15.3. Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 16) Composizione del Consiglio di Amministrazione

16.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) Consiglieri. Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente nominato ai sensi del precedente punto 15.2.a), i membri in carica nel Consiglio Direttivo dell'Associazione LICE ETS, nelle persone del Presidente, Vicepresidente, Segretario, Past-president, Tesoriere e dal Responsabile della Commissione Promozione. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione non potrà mai essere inferiore a 7 (sette), salvo che al momento della sua nomina dovendo poi il Consiglio stesso provvedere all'integrazione del Presidente. Qualora tale evento si verificasse, il Consiglio potrà essere convocato dal Presidente per l'integrazione mediante cooptazione.

16.2. Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Associazione LICE ETS nella prima seduta del Consiglio Direttivo eletto dell'Associazione LICE ETS.

16.3. I componenti cooptati dal Consiglio di Amministrazione durano in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio nominato nel triennio in corso alla data della cooptazione. Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica, entro quindici giorni dalla notizia avuta dal Presidente della Fondazione, si intende che l'abbia rifiutata.


I membri cooptati debbono rientrare in una delle seguenti categorie:

- medici specialisti, ricercatori e operatori professionali con una esperienza significativa e riconosciuta nel campo della diagnosi e cura delle epilessie o della ricerca scientifica sulla malattia o su temi ad essa correlati;
- persone con provata e riconosciuta esperienza che abbiano ricoperto incarichi di amministratore, direttore generale, presidente o dirigenti di livello superiore in enti o strutture pubbliche o private.

Spetta al Consiglio di Amministrazione l'indicazione delle linee di guida sulla gestione della Fondazione.

16.4. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere, e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

16.5. Il Consiglio di Amministrazione può invitare alle proprie riunioni, ove lo ritenga opportuno, i rappresentanti degli uffici organizzativi ed amministrativi o dei Comitati o Sezioni Regionali o Interregionali, al fine di riceverne chiarimenti ed informazioni sulle attività di gestione; parimenti può invitare esperti o



Guido Bach

facenti parte del proprio Comitato tecnico-scientifico o del Comitato tecnico-scientifico a cui si appoggia, od altri che ritenga utili per i lavori del Consiglio. La presenza di tali persone è condizionata all'accettazione della loro presenza da parte dei due terzi del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17) Gratuità dell'incarico

17.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente e o a membro del Comitato Tecnico-Scientifico non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 18) Durata della carica

18.1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade con lo scadere delle cariche sociali del Consiglio Direttivo dell'Associazione LICE ETS. Il Consiglio di Amministrazione è in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo dell'Associazione LICE ETS.

18.2. I Consiglieri sono rinominabili, ad eccezione del Presidente che dura in carica un solo mandato.

Articolo 19) Convocazione del Consiglio di Amministrazione

19.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, rispettivamente per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo e, inoltre, ogni volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

19.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante raccomandata A.R. o posta elettronica, anche certificata, inviata all'indirizzo comunicato all'atto dell'insediamento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

19.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

19.4. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di controllo.

Articolo 20) Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione


20.1. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Consigliere più anziano d'età.

20.2. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno 4 (quattro) dei suoi membri.

20.3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con la presenza di almeno la metà dei componenti.

20.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

20.5. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole



dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

20.6. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

20.7. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio di Amministrazione.

20.8. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.


20.9. Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

20.10. Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo, detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

20.11. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione straordinaria della Fondazione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 4 (quattro) del presente Statuto;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;



Giulio Bianchi

- nominare l'Organo di Controllo, che svolge anche le funzioni di controllo legale dei conti;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- costituire il Fondo Vincolato a tutela dei terzi con le modalità previste dalla legge;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia.

20.12. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la costituzione di Comitati regionali o interregionali, il cui scopo è quello di ed implementare a livello locale l'attuazione delle iniziative statuarie della Fondazione. La costituzione e il funzionamento dei Comitati Regionali o interregionali può essere disciplinata da un Regolamento ad hoc.

Articolo 21) Responsabilità dei Consiglieri

21.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Articolo 22) Comitato Tecnico-Scientifico e Comitato d'Onore

22.1. La Fondazione si avvale, per tutto quanto attiene le iniziative di cui agli articoli 3 (tre) e 4 (quattro) del presente Statuto, del parere vincolante di un Comitato Tecnico Scientifico che è composto dai membri del Consiglio Direttivo in carica dell'Associazione LICE ETS. Ad essi si aggiungono i due Past-President precedenti l'ultimo. Il Comitato Tecnico Scientifico si può avvalere del parere consultivo di esperti esterni allo stesso.

22.2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato d'Onore, comprendente personalità od Enti che contribuiscano al raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione, composto sino al massimo di undici membri. Il Comitato d'Onore potrà fornire pareri sulle tematiche ad esso deferite dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato d'Onore è convocato dal Presidente.

Sezione II -- Presidente

Articolo 23) Presidente

23.1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle loro deliberazioni;

d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

f) attribuire, ove necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione, anche a soggetti estranei al Consiglio di



Amministrazione, previa delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione.

23.2. Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

23.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

24.4. Qualora il Presidente nominato lasci la carica, diviene Presidente della Fondazione, pro tempore, il Presidente in carica della Associazione LICE ETS; qualora l'Associazione LICE ETS si sia sciolta, sarà il Consiglio di Amministrazione della Fondazione a scegliere, tra i suoi componenti, il nuovo Presidente, il quale durerà in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Sezione III - Organo di Controllo

Articolo 24) Composizione dell'Organo di Controllo

24.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di presidente del Collegio dei Controllori.

24.2. Compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, sia esso composto da un Controllore Unico sia esso composto da un Collegio dei Controllori, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 25) Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

25.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio:


a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Fondazione;

c) coloro che sono legati alla Fondazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano



Domenico Bianchi

tali predette loro qualità.

Articolo 26) Durata in carica dell'Organo di Controllo

26.1. L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

26.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 27) Compiti e Funzionamento dell'Organo di Controllo

27.1. L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8, CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

27.2. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

27.3. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

27.4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.


27.5. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

27.6. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

27.7. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

27.8. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

27.9. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la



dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

27.10. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

27.11. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

27.12. La Revisione Legale spetta all'Organo di Controllo.

Articolo 28) Compenso dell'Organo di Controllo

28.1. I suoi membri o l'unico componente saranno retribuiti solo se esterni alla Fondazione, salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del CTS.

Articolo 29) Responsabilità dei membri dell'Organo di controllo

29.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Articolo 30) Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre esercizi ed è rinominabile. Vigila sulla cura e sulla esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e sul funzionamento degli uffici organizzativi ed amministrativi di cui ha il diretto controllo, si incarica della preparazione dei programmi di attività della Fondazione e della loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, nonché del successivo controllo dei risultati; si incarica, altresì, di sovrintendere alla preparazione dei bilanci di previsione e dei bilanci consuntivi, presentandoli al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Titolo IV - Bilanci, libri e scritture

Articolo 31) Esercizi

31.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di



Antonio Bianchi

esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 32) Bilancio d'esercizio

32.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 33) Bilancio sociale

33.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 34) Scritture contabili

34.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 35) Libri della Fondazione

35.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

35.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

35.3. Il Libro delle adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

35.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

Titolo V - Estinzione e scioglimento

Articolo 36) Devoluzione del patrimonio


36.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, all'Associazione LICE ETS o in difetto ad altre Fondazioni, Associazioni riconosciute ed altri enti del Terzo settore che promuovano attività a favore di pazienti affetti da epilessia, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

L'estinzione dell'Associazione LICE ETS è causa di scioglimento della Fondazione.

Titolo VI - Arbitrato

Articolo 37) Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione e tra gli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della interpretazione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere messa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo



diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

37.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Latina.

37.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.


37.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.


Articolo 38) Clausola di rinvio

38.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Antonio Bianchi

Carlo...





Si certifica che la presente copia, composta di
n.10.... fogli, è conforme all'originale, firmato
a norma di legge, depositato nei miei atti.
Si rilascia dal Dott. CARLO GADDI
Notaio in Roma, per uso di legge
Roma addi 06/11/2020

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Gaddi', is written across the page. The signature is fluid and cursive.

